

ALBO



COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

DETERMINA RESPONSABILI AREA

N. 884 DEL 29 SET. 2008

OGGETTO: NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE EX ART. 2, CO. 1, LETT. H) DEL D. LGS. N. 81 DEL 09 APRILE 2008.

I RESPONSABILI AREA

PREMESSO CHE:

- l'art. 2, co. 1, lett. h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", definisce «medico competente» il: *«medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto»*;
- oggetto dell'incarico è l'espletamento da parte del medico competente, presso il Comune di Calatabiano, delle funzioni previste dall'art. 25 del D.Lgs. n. 81/08 e, precisamente:
 - a) collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;

collaborazione, inoltre, per l'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
 - b) programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - c) istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, con partecipazione delle informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D.Lgs. n. 81/08;

g) informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informazione a ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;

i) comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e di indicazioni di indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunicazione, mediante autocertificazione, del possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/08 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

nonché di ogni altra prevista dal D.Lgs. n. 81/08 o prescritta da altra normativa vigente o sopravvenuta;

- per svolgere le funzioni in oggetto, occorre possedere, come previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/08, uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Per i medici in possesso dei titoli di cui alla superiore lettera d) è richiesta la frequenza di appositi percorsi formativi universitari definiti con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui

al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgono le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine producono alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

Inoltre, è necessaria la partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e ss. mm. ed ii., a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale devono essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

L'iscrizione nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute comprova il possesso dei superiori titoli e requisiti.

- Ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 81/08, l'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH);

Il medico competente espleta la propria opera in qualità di libero professionista;

Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

Le prestazioni che interessano i lavoratori devono essere eseguite dal medico competente in orari coincidenti con l'orario di lavoro seguito dalla generalità dei dipendenti che è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Le prestazioni devono essere svolte previa elaborazione di un calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 81/08, da comunicare all'Area Amministrativa – Servizio Personale che provvede alla convocazione dei dipendenti.

Previo comunicazione ai Responsabili Area dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti preventivi di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), lett. e-bis) e lett. e-ter) del D. Lgs. n. 81/08 ovvero a visita medica in occasione del cambio della mansione ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d), il medico provvede con tempestività a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione alla medesima Area.

- I dipendenti in servizio presso questo Ente sono:
 - a) n. 41 dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale e la categoria sotto riportati:

N.	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE
02	D1	istruttore direttivo amministrativo
01	D1	istruttore direttivo tecnico
02	D1	istruttore direttivo di vigilanza
01	D1	istruttore direttivo contabile

07	C	istruttore amministrativo
03	C	istruttore tecnico
04	C	istruttore di vigilanza
03	C	istruttore contabile
04	B3	collaboratore amministrativo
01	B3	collaboratore tecnico
07	B1	esecutore ai servizi di supporto
03	B1	esecutore ai servizi tecnici
03	A	operatore tecnico
41		

b) n. 01 unità di personale in comando presso questo Ente, cat. C. profilo professionale di istruttore di vigilanza.

Il numero di dipendenti di cui sopra assume valore puramente indicativo: eventuali fluttuazioni in aumento o diminuzione del numero dei dipendenti o della loro suddivisione professionale non incidono in alcun modo sul compenso da corrispondere;

- l'incarico in oggetto, obbligatorio per legge, esula dalla programmazione consiliare, ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), art. 3, comma 55, come sostituito dall'art. 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 06 agosto 2008, n. 133;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione n. 36 del 29/04/2011, il Sindaco, in qualità di datore di lavoro, dopo aver emanato apposito avviso, pubblicato all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Calatabiano e divulgato sul sito internet del Comune all'indirizzo: www.comune.calatabiano.ct.it, nominava, PER ANNI UNO, medico competente ex art. 2, co. 1, lett. h), del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, presso il Comune di Calatabiano, il dr. Licciardello Alessandro, C. F.: LCCLSN51R06C351U, p.zza Ariosto, 8 – 95040 Catania, in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/08;
- con determinazione n. 03 del 16/01/2012, il Sindaco individuava, ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 81/08, i singoli Responsabili di Area dell'Ente, quali centri decisionali di autonomia gestionale e di spesa, nominati datori di lavoro con i vari provvedimenti sindacali emanati e vigenti;

VISTO il preventivo di spesa per lo svolgimento, per anni uno, di incarico di Medico competente ex art. 2, co. 1, lett. h), del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, presso il Comune di Calatabiano, acquisito a seguito della scadenza dell'incarico conferito con la succitata determinazione sindacale e trasmesso dal dr. Licciardello Alessandro, C. F.: LCCLSN51R06C351U, p.zza Ariosto, 8 – 95040 Catania, acquisito al prot. comunale n. 7147/2012;

RITENUTO di nominare, per anni uno, medico competente ex art. 2, co. 1, lett. h), del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, presso il Comune di Calatabiano, il dr. Licciardello Alessandro, C. F.: LCCLSN51R06C351U, p.zza Ariosto, 8 – 95040 Catania, in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/08;

VISTO l'allegato "D" al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, avente ad oggetto: "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione ai sensi degli artt. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 51, co. 7, della L. n. 142/90, come recepito dall'art. 1, lett. h) della L.R. n. 48/91";

VISTI

- gli artt. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 51, co. 7, della L. n. 142/90, come recepito dall'art. 1, lett. h) della L.R. n. 48/91;
- il D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. ed ii.;

DETERMINA

1. **DI NOMINARE**, per i motivi di cui in premessa, medico competente ex art. 2, co. 1, lett. h), del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, presso il Comune di Calatabiano, il dr. Licciardello Alessandro, C. F.: LCCLSN51R06C351U, p.zza Ariosto, 8 - 95040 Catania, in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/08;
2. **DI DARE ATTO CHE** l'incarico avrà durata pari ad anni uno dalla data di sottoscrizione dell'allegato schema di disciplinare, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. **DI IMPEGNARE**, a tal fine, la spesa di € 1.210,00 sul codice 1.01.02.03/5 dell'approvando bilancio preventivo 2012, dando atto del rispetto dell'art. 163, co. 1 e 3, del D. Lgs. n. 267/00.

I RESPONSABILI :

AREA AMMINISTRATIVA

12/12/10

~~AREA ECON.-FINANZ.~~

~~[Signature]~~

AREA TECNICA


[Signature] 31/08/10

AREA GEST. ENTRATE TRIBUTARIE
ED EXTRATRIBUTARIE

[Signature]

AREA VIGILANZA

[Signature]





COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemila _____, il giorno _____, del mese di _____, in Calatabiano presso la sede municipale,

TRA:

i Responsabili di Area del Comune di Calatabiano, da una parte;

E:

il dr. Licciardello Alessandro, C. F.: LCCLSN51R06C351U, p.zza Ariosto, 8 – 95040 Catania, in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/08, dall'altra;

Premesso che:

- con determinazione dei Responsabili di Area n. _____ del _____:

⇒ è stato nominato, per i motivi nella stessa espressi, medico competente ex art. 2, co. 1, lett. h), del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 il dr. Licciardello Alessandro, C. F.: LCCLSN51R06C351U, p.zza Ariosto, 8 – 95040 Catania, in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 81/08;

- è stato dato atto che l'incarico è regolamentato dal presente schema di disciplinare, costituente parte integrante e sostanziale della citata determinazione sindacale;
- è stata impegnata la spesa di € 1.210,00 sul codice 1.01.02.03/5 dell'approvando bilancio preventivo 2012, dando atto del rispetto dell'art. 163, co. 1 e 3, del D. Lgs. n. 267/00;

Mediante la presente scrittura privata non autenticata, da valere ad ogni effetto di legge,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto dell'incarico)

1. L'incarico di che trattasi ha per oggetto l'espletamento presso il Comune di Calatabiano delle funzioni previste dall'art. 25 del D.Lgs. n. 81/08 e, precisamente:

a) collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Collaborazione, inoltre, per l'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, con partecipazione delle informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D.Lgs. n. 81/08;

g) informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informazione a ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;

i) comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e

diramazioni di indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunicazione, mediante autocertificazione, del possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/08 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

nonché di ogni altra prevista dal D.Lgs. n. 81/08 o prescritta da altra normativa vigente o sopravvenuta.

Art. 2 (Luogo di esecuzione)

1. I dipendenti in servizio presso questo Ente sono:

a) n. 41 dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale e la categoria sotto riportati:

N.	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE
02	D1	istruttore direttivo amministrativo
01	D1	istruttore direttivo tecnico
02	D1	istruttore direttivo di vigilanza
01	D1	istruttore direttivo contabile
07	C	istruttore amministrativo
03	C	istruttore tecnico
04	C	istruttore di vigilanza
03	C	istruttore contabile
04	B3	collaboratore amministrativo
01	B3	collaboratore tecnico
07	B1	esecutore ai servizi di supporto
03	B1	esecutore ai servizi tecnici
03	A	operatore tecnico

b) n. 01 unità di personale in comando presso questo Ente, cat. C, profilo professionale di istruttore di vigilanza.

2. Il numero di dipendenti di cui sopra assume valore puramente indicativo: eventuali fluttuazioni in aumento o diminuzione del numero dei dipendenti o della loro suddivisione professionale non incidono in alcun modo sul compenso da corrispondere.

Art. 3
(Modalità di svolgimento dell'incarico)

1. Il medico competente espleta la propria opera in qualità di libero professionista. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
2. Ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 81/08, l'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
3. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
4. Le prestazioni che interessano i lavoratori devono essere eseguite dal medico competente in orari coincidenti con l'orario di lavoro seguito dalla generalità dei dipendenti che è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
5. Le prestazioni devono essere svolte previa elaborazione di un calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 81/08, da comunicare all'Area Amministrativa – Servizio Personale che provvede alla convocazione dei dipendenti.
Prevvia comunicazione all'Area Amministrativa – Servizio Personale dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti preventivi di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), lett. e-bis) e lett. e-ter) del D. Lgs. n. 81/08 ovvero a visita medica in occasione del cambio della mansione ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d), il medico provvede con tempestività a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione alla medesima Area.
6. Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e organi dell'amministrazione.
7. L'incaricato è obbligato a eseguire le prestazioni affidate secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima.
8. Il professionista resta obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e le metodologie seguite, a semplice richiesta dell'amministrazione comunale. E', inoltre, obbligato a rappresentare, alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nello svolgimento delle prestazioni in oggetto, le quali rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Art. 4
(Durata dell'incarico)

1. L'incarico ha durata pari ad anni uno dalla data di sottoscrizione del presente atto

Art. 5
(Risoluzione del contratto)

1. Qualora si verificano gravi inadempimenti contrattuali imputabili all'incaricato, il Comune ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta a mezzo raccomandata A. R. con 3 giorni di preavviso e senza alcun debito a carico dell'Ente medesimo.

Art. 6
(Compenso)

1. Il compenso, esente I.V.A. ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, co. 10, della L. n. 133/99 e dell'art. 10, p.to 18, del D.P.R. n. 633/72, è pari ad € 1.210,00.
2. La liquidazione del compenso avverrà a presentazione della fattura, previa produzione di relazione sulle prestazioni eseguite.
3. Al pagamento si procede ad avvenuta verifica del corretto espletamento dell'attività richiesta, da parte dei Responsabili di Area.
4. Il compenso sopra citato è onnicomprensivo e viene considerato remunerativo a tutti gli effetti e non è suscettibile, per tutta la durata di validità del presente disciplinare, di variazione alcuna. Pertanto, l'incaricato dichiara di accettarlo e si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a nulla pretendere oltre a tale somma.

Art. 7
(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra il Comune di Calatabiano e l'incaricato, in relazione all'applicazione del presente disciplinare, è competente l'Autorità Giudiziaria.
2. E', in ogni caso, escluso il lodo arbitrale.

Art. 8
(Trattamento dati personali)

1. L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il Comune di Calatabiano al trattamento dei propri dati personali in quanto necessari per l'espletamento e la conclusione del procedimento relativo all'incarico.

Art. 9
(Norme finali)

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità in esso richiamate o contenute e vale anche come comunicazione del conferimento dell'incarico.
2. Il presente contratto sarà soggetto, per quanto nello stesso non disciplinato, al D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. ed ii., agli articoli 2222 e 2230 e segg. del Codice Civile, alle disposizioni di cui al Testo Unico delle Imposte Dirette approvato con D.P.R. n. 917/86 ed a quelle di cui al D.P.R. n. 600/73, nonché ad ogni altra norma di legge e/o di regolamento applicabile.
3. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

I RESPONSABILI:

AREA AMMINISTRATIVA

AREA ECON.-FINANZ.

AREA TECNICA

**AREA GEST. ENTRATE TRIBUTARIE
ED EXTRATRIBUTARIE**

AREA VIGILANZA



L'INCARICATO

(Dr. Alessandro Licciardello)

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 55, comma 4, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11.12.1991 , n° 48 e sostituito dall'art.12 della L.R. 30/2000, appone sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa

Di € 1210,00 ~~*~~ Bilancio 2012, sull'intervento L.01.02.03 cap. 5 Imp. 1108/2012

Calatabiano li, **17 SET. 2012**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. ~~Rosalba~~ Pennino

